

**ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE**  
**13 maggio 2021**

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, di seguito denominati "Parti", considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti;

vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche;

vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968;

tenuto conto che tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Confederazione Svizzera vige la libera circolazione dei dati personali, in quanto, con riferimento alla loro protezione, vige un reciproco riconoscimento di adeguatezza ai sensi delle rispettive normative in materia;

visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida fatto a Lugano il 4 dicembre 2015 e in vigore fino all'11 giugno 2021,

hanno convenuto quanto segue:

*Articolo 1*

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Le Parti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.

*Articolo 2*

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.

In Italia la "residenza" individuata nel presente Accordo si identifica con la "residenza anagrafica". Nell'ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine " domicilio".

*Articolo 3*

Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.

**La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:**

- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia,
- senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.

**La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:**

- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera,
- senza limitazioni temporali se il titolare è "dimorante settimanale" in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra regolarmente (almeno due volte al mese). In tal caso le persone, dette dimoranti settimanali, devono presentare agli organi di controllo un certificato di residenza del competente Comune italiano o un attestato di dimora settimanale in Svizzera (rilasciato dalle competenti autorità cantonali Ufficio controllo abitanti/Polizia degli stranieri).

#### Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Pertanto per l'applicazione del presente articolo.

- nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita;
- la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata. La patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.

#### Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte che deve procedere al rilascio del nuovo documento.

Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta dalle normative interne della Parte che procede alla conversione, un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione e in quest'ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l'applicazione dell'art. 8.

#### Articolo 6

I titolari di **patenti di guida svizzere** possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell'articolo 4 solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono **residenti in Italia da meno di quattro anni**.

I titolari di **patenti di guida italiane** possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell'articolo 4 solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono **residenti in Svizzera da meno di cinque anni**. Sono fatte salve situazioni particolari.

#### Articolo 7

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell'altra Parte.

#### Articolo 8

Il presente Accordo **non si applica** a quelle patenti di guida ottenute a loro volta **in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile** nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione o al duplicato.

#### Articolo 9

Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida - completo delle immagini dei modelli in esso descritti -, i modelli "1" e "2" indicati all'art. 10 e l'elenco delle autorità cantonali costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite

Scambio di Note. Le Autorità Centrali ai fini del presente Accordo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Le Parti si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.

#### *Articolo 10*

Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio
- b) nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all'elenco in allegato.

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte, utilizzando il modello denominato "1" redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.

Analogamente, le autorità competenti delle Parti comunicano l'avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte utilizzando il modello denominato "2" redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.

#### *Articolo 11*

L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alla Autorità Centrale dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati.

**La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell'elenco di cui all'art. 9.**

L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alle Autorità Centrali dell'altra Parte ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista all'art. 5.

#### *Articolo 12*

L'Autorità Centrale della Parte che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l'Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità o ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

L'Autorità Centrale della Parte che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l'Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all'emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

#### *Articolo 13*

Qualora le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana si ricorre all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

#### *Articolo 14*

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e svizzera, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera.

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

#### *Articolo 15*

L'Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore il 12 giugno 2021 a condizione che entro la predetta data le Parti si siano notificate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. In caso contrario, il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

Il presente Accordo rimarrà valido per cinque [5] anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di porvi fine sei mesi prima della data prevista per la cessazione e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno\_ consultazioni in merito al suo rinnovo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 13.6.2021, in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana  
Per il Consiglio federale svizzero

*Allegato all'accordo 13.6.2021*

#### **Modelli di patenti di guida**

##### **Modelli di patente di guida rilasciati in Svizzera**

(elencati dal più recente al più vecchio)

- 1) Licenza formato carta di credito. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 1° aprile 2003. Il modello può essere redatto in lingua tedesca, francese, italiano e romancio. Al punto 9 (sul fronte) ed alla colonna 9 (sul retro) sono indicate esclusivamente le categorie per cui la patente è valida. La patente ha validità illimitata tranne nei casi in cui al punto 4b è indicata la data scadenza.
- 2) Modello "blu", versione 1. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 01.01.1992 al 31.03.2003, con periodo transitorio dal 01.06.1991.
- 3) Modello "blu", versione 2. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 01.01.1992 al 31.03.2003, con periodo transitorio dal 01.06.1991.
- 4) Modello "blu", versione 2a. Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 01.01.1992 al 31.03.2003, con periodo transitorio dal 01.06.1991.
- 5) Modello "blu". Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata dal 1977 al 1991.
- 6) Modello "blu". Autorità preposta al rilascio: ufficio cantonale. Rilasciata fino al 1977.

##### **Modelli di patente di guida rilasciati in Italia**

(elencati dal più vecchio al più recente)

- 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1959 al 1989.
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1989 al 1990.
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1990 al 1995.
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato nel 1995.
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Rilasciato nel 1996.
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1996 al 1997.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6 è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1997 al 1999.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 1999 al 2004.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004. Rilasciato dal 2005 al 2007.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2007 al 2013.

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2013 al 2014.

12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata. Rilasciato dal giugno 2014

Questo modello può essere bilingue (italiano-tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dall'ottobre 2014.

#### **Modelli di licenze di condurre:**

#### **Modello/Modèle/Musterdokument "1"**

A/A/AN .....

Oggetto: restituzione di patenti di guida convertite ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera, in materia di conversione patenti di guida.

Objet:

restitution de permis de conduire échangés conformément à l'art. 10 de l'Accord de réciprocité entre l'Italie et la Suisse en matière d'échange de permis de conduire.

Betrifft:

Retournierung von Führerausweisen, die gemäss Artikel 10 der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung bei der Umschreibung von Führerausweisen zwischen der Schweiz und Italien umgeschrieben wurden.

Si restituiscono in originale le patenti di guida italiane/svizzere [1] indicate di seguito, convertite in Svizzera/Italia [1] ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo indicato in oggetto.

Les permis de conduire italiens/suisses [1] indiqués ci-après, convertis en Suisse/Italie [1] en vertu de l'art. 4 de l'accord mentionné en objet, sont restitués en version originale.

Die in der Folge aufgeführten schweizerischen/italienischen Führerausweise, die gemäss Artikel 4 der obengenannten Vereinbarung in Italien/in der Schweiz umgeschrieben wurden, werden im Original retourniert.

Elenco/Liste/Liste:

COGNOME NOM DE FAMILLE FAMILIENNAME	NOME PRÉNOM VORNAME	NUMERO PATENTE NUMÉRO DE PERMIS FÜHRERAUSWEIS- NUMMER
---	---------------------------	--

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL DIRETTORE  
LE DIRECTEUR  
DER DIREKTOR

\_\_\_\_\_

- (1) cancellare il caso che *non* interessa
- (1) biffer ce qui *ne* convient pas
- (1) nicht Zutreffendes streichen

## Modello/Modèle/Musterdokument "2"

A/A/AN .....

### Oggetto:

comunicazione di rilascio di duplicato di patenti di guida, ai sensi dell'articolo 10 Accordo di reciprocità tra Italia e svizzera, in materia di conversione patenti di guida.

### Objet:

communication de délivrance de duplicata de permis de conduire conformément à l'art. 10 de l'Accord de réciprocité entre l'Italie et la Suisse en matière d'échange de permis de conduire.

### Betrifft:

Mitteilung über Ausstellung von Duplikaten von Führerausweisen gemäss Artikel 10 der Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung bei der Umschreibung von Führerausweisen zwischen der Schweiz und Italien.

Si comunica che le patenti di guida italiane/svizzere [1] indicate di seguito, sono state duplicate in Svizzera/Italia [1] ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo indicato in oggetto.

Les permis de conduire italiens/suisses [1] indiqués ci-après ont été dupliqués en Suisse/Italie [1] en vertu de l'art. 5 de l'accord mentionné en objet.

Es wird mitgeteilt, dass für die in der Folge aufgeführten schweizerischen/italienischen [1] Führerausweise gemäss Artikel 5 der obengenannten Vereinbarung in Italien/in der Schweiz [1] Duplikate erstellt wurden.

Elenco/Liste/Liste:

COGNOME NOM DE FAMILLE FAMILIENNAME	NOME PRÉNOM VORNAME	NUMERO PATENTE NUMÉRO DE PERMIS FÜHRERAUSWEIS- NUMMER
---	---------------------------	--


IL DIRETTORE  
LE DIRECTEUR  
DER DIREKTOR

- (1) cancellare il caso che non interessa
- (1) biffer ce qui ne convient pas
- (1) nicht Zutreffendes streichen

### I Tabella di equipollenza

per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Svizzera in patenti italiane

SVIZZERA	ITALIA
A1 (con annotazione "45km/h" al punto 12 della patente)	AM
A1 (età del conducente: da 15 anni e fino al giorno prima del compimento di 16 anni)	AM
A1 (età del conducente: dal compimento dei 16 anni in poi)	A1
A (con annotazione "35kW" al punto 12 della patente)	A2
A	A
A21	--
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C*
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D22	--
D	D**
DE	DE
F	._***
G	._***
M	AM
* È possibile rilasciare la categoria C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dal 18 anno di età per il titolare di CQC. ** È possibile rilasciare la categoria D se il conducente ha compiuto 24 anni ovvero a partire dal 21 anno di età per il titolare di CQC. *** Le categorie F e G rilasciate in Svizzera non possono essere convertite in Italia	

[1] La categoria A2 è presente solo in alcuni modelli svizzeri cartacei e comunque non corrisponde ad alcuna categoria italiana.

[2] La categoria D2 è presente solo in alcuni modelli svizzeri cartacei e comunque non corrisponde ad alcuna categoria italiana.

## II Tabella di equipollenza

per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in patenti svizzere

ITALIA	SVIZZERA
AM	A1 (con annotazione "45km/h" al punto 12 della patente)
A1	A1*
A2	A (con annotazione "35kW " al punto 12 della patente)
A	A
B1	B1
B (conseguita prima del 01.01.1986)	A+B
B (conseguita dal 01.01.1986)	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C*
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

\* In Svizzera la patente di categoria A1 abilita alla guida di veicoli diversi a seconda dell'età del titolare, per cui a 15 anni si possono condurre motocicli con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e potenza fino a 4,00 kW o di cilindrata fino a 50 cm3 in caso di motore ad accensione comandata, mentre dai 16 anni in poi si è autorizzati a condurre motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 con potenza massima di 11,00 kW.

Nota: tutte le categorie svizzere (tranne la M) autorizzano a condurre veicoli delle categorie F, G e M.

 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK  
 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC  
 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione DETE

**Bundesamt für Strassen** STRASSA Offizieller Sekretär des Bundes OFROS, Ufficio federale delle strade UNTRA  
 Abteilung Strassenverkehr, Betrieb Fahrzeugführer- und Fahrschulung  
 Divisione Circulation stradale, Registro dei conducenti e dei veicoli

Postadresse: Strassenverkehrsamt, CH-3000 Bern  
 Strassenverkehrsamt, Département Str. W/Chapartement 1, 3011 Bern  
 Tel. +41 955 842 94 11, Fax +41 955 842 21 83  
[info@strassen.ch](mailto:info@strassen.ch)  
[www.strassen.ch](http://www.strassen.ch)

**Liste über die im Strassenverkehr zuständigen kantonalen Zulassungsbehörden der Schweiz**  
 Agence des autorités d'immatriculation cantonales de la Suisse compétentes en matière de circulation routière  
 Elenco delle Autorità d'immatricolazione cantionali Svizzera competenti per la circolazione stradale

Kanton	Zulassungsstelle	Strasse	Str.	Telefon	Fax	E-Mail	Landes- sprache
Canton	Agence d'immatriculation	Via	Segn.	Téléphone	Téléfax	Adresse	Langue
 Aargau	Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau	Postfach - Stadler - Läzert 2 - 5100 Schöftland	CH-5001 Aarau	+41 62 866 27 27	+41 62 866 22 36	<a href="mailto:strassen-verkehr@strassen.ch">strassen-verkehr@strassen.ch</a>	DE
 Appenzell Aargovien	Strassenverkehrsamt des Kantons Appenzell Aargovien	Briggweg 1	CH-4050 Appenzel	+41 71 769 10 34	+41 71 769 95 39	<a href="mailto:verkehr@strassen.ch">verkehr@strassen.ch</a>	DE
 Appenzell Aargovien	Strassenverkehrsamt des Kantons Appenzell Aargovien	Landspitalstrasse 1	CH-8400 Engel	+41 71 542 61 01	+41 71 557 66 51	<a href="mailto:strassen-verkehr@strassen.ch">strassen-verkehr@strassen.ch</a>	DE
 Basel-Stadt	Strassenverkehrsamt des Kantons Basel-Stadt	Schrotzweg 5 - Postfach	CH-3000 Bern	+41 31 674 27 21		<a href="mailto:verkehr@strassen.ch">verkehr@strassen.ch</a>	DE/FR
 Basel-Landschaft	Motorfahrzeugamt des Kantons Basel-Landschaft	Expeditoren 1	CH-4410 Föllendorf	+41 61 552 99 99		<a href="mailto:verkehr@strassen.ch">verkehr@strassen.ch</a>	DE
 Basel-Stadt	Motorfahrzeugamt des Kantons Basel-Stadt	Chapartement 19 - Postfach	CH-4001 Basel	+41 41 267 52 85	+41 41 267 52 16	<a href="mailto:verkehr@strassen.ch">verkehr@strassen.ch</a>	DE
 Fribourg	Office de la circulation et de la circulation de camion de Fribourg	Route de Tavé 10 - Case postale 112	CH-1700 Fribourg	+41 26 484 55 55	+41 26 484 55 56	<a href="mailto:info@strassen.ch">info@strassen.ch</a>	FR/DE



Karte Carte Carta	Zahnärztliche Anstalt / Zahnärztliche Anstalt / Denturkabinen	Adresse	Ort Lieu Lugar	Telefon Téléphone Telefono	Fax	E-Mail	Land- sprache Lingua Lingua Lingua Lingua
	Offizialamt des Kantons de Valais (FZS)	Al. route de Yveroy case postale 1254	CH-1217 Conthey	+41 27 380 30 30	+41 27 380 30 31	info@ofval.ch	DE
	Stammesärztliche und Schiffärztliche Anstalt Kanton Glarus	Mühlstrasse 17 Postfach	CH-5702 Schönenbuch	+41 52 666 54 00		info@glar.ch	DE
	Stammesärztliche Anstalt Kanton Graubünden	Pringstrasse 2	CH-7001 Chur	+41 81 277 90 00	+41 81 277 90 34	info@kanton.ch	DE
	Office des médecins du canton de Jura	Rue de la Constitution 47	CH-2800 Delémont	+41 32 428 71 20	+41 32 428 71 25	info@jura.ch	FR
	Stammesärztliche Anstalt Kanton Luzern	Postfach 3970 Stadion Angraben 10, 4600 Luzern	CH-4600 Luzern 2	+41 41 319 11 11		info@kanton.ch	DE
	Service cantonal des médecins et de la navigation de Neuchâtel	Rue Louis-Armand Chemin 31	CH-2000 La Chaux- de-Fonds	+41 32 889 11 99	+41 32 889 60 77	info@ne.ch	FR
	Verkehrsärztliche Anstalt Ob- und Nidwalden	Kantonstrasse 2 Postfach	CH-4101 Yveroy	+41 91 894 41 41		info@nw.ch	DE
	Verkehrsärztliche Anstalt Ob- und Nidwalden	Pöschelstrasse 1 Postfach Postfach 2161	CH-6001 Spiez	+41 41 666 60 00		info@nw.ch	DE
	Stammesärztliche und Schiffärztliche Anstalt Kanton St. Gallen	Sargans- strasse 7	CH-9001 St. Gallen	+41 58 229 22 21	+41 58 229 30 30	info@stg.ch	DE
	Stammesärztliche und Schiffärztliche Anstalt Kanton Schaffhausen	Rosenquai 3	CH-8300 Schaffhausen	+41 52 602 70 02	+41 52 602 70 11	info@sch.ch	DE
	Wanderführeramt des Kantons Solothurn	Postfach	CH-4501 Solothurn	+41 41 427 90 00	+41 41 427 90 99	info@sol.ch	DE
	Verkehrsärztliche Anstalt Kanton Soleure	Schlösslistrasse 12 Postfach 1214	CH-4601 Soleure	+41 41 897 21 00	+41 41 897 21 70	info@so.ch	DE
	Stammesärztliche Anstalt Kanton Thurgau	Münsterstrasse 14 Postfach	CH-8701 Frauenfeld	+41 58 345 30 30	+41 58 345 30 30	info@tg.ch	DE
	Service cantonal des médecins de la navigation de Fribourg	Ale Mand Case postale	CH-4502 Combeffe	+41 91 814 91 00	+41 91 814 91 00	info@fr.ch	FR

Karte Carte Carta	Zahnärztliche Anstalt / Zahnärztliche Anstalt / Denturkabinen	Adresse	Ort Lieu Lugar	Telefon Téléphone Telefono	Fax	E-Mail	Land- sprache Lingua Lingua Lingua Lingua
	Am für Stammes- und Schiffärztliche Anstalt	Göthelstrasse 77a	CH-4600 Altdorf	+41 41 875 28 01		info@td.ch	DE
	Service des ambulances et de la navigation du canton de Vaud	La Bûche Avenue de Grey 119	CH-1014 Lausanne	+41 21 316 62 00	+41 21 316 62 01	info@va.ch	FR
	Service de la circulation aérienne et de la navigation du canton de Valais	Avenue de France 71	CH-1951 Sion	+41 27 606 71 00	+41 27 606 60 33	info@va.ch	FR, DE
	Stammesärztliche Anstalt Kanton Zug	Hinterberg- strasse 41	CH-6702 Stenhausen	+41 41 724 47 01		info@zg.ch	DE
	Stammesärztliche Anstalt Kanton Zürich	Leifeld- strasse 341 Postfach 8479	CH-8004 Zürich	+41 58 811 30 00	+41 58 811 30 00	info@zür.ch	DE

\* Legend / Légende / Leggende:  
DE = Deutsch / Alemann / Tobacco  
FR = Français / Francés / Frances  
IT = Italienisch / Italian / Italiano  
RU = Rumänisch / Rumanisch / Romanisch

CH-3003 Bern Bern Bern 30.4.2015